

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5926 del 24/11/2021
Oggetto	Pratica nr. 13071 del 2021 - Attivita' nr. 5 : CERTIFICAZIONE - DEL D.LGS. 152/06 DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA REALIZZATO DALLA SOCIETA' PADANA ENERGIA IN RELAZIONE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO "LA CENTRALE QUARTO ¿ POZZO 1", IN COMUNE DI PODENZANO.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5963 del 17/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

D.LGS. 152/2006, ART. 242. CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 248 DEL D.LGS. 152/06 DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI BONIFICA REALIZZATO DALLA SOCIETA' PADANA ENERGIA IN RELAZIONE ALLA CONTAMINAZIONE RINVENUTA PRESSO "LA CENTRALE QUARTO – POZZO 1", IN COMUNE DI PODENZANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D. Lgs. n. 152/2006 in materia di siti contaminati;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (SAC);
- la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative in attuazione della L.R. n. 13/2015" stipulata tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia – Arpa e la Provincia di Piacenza per lo svolgimento anche delle funzioni relative alle **Procedure per la bonifica dei siti contaminati di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 242 e ss)**;

Visto:

- le Linee-guida per l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. 0029706 del 18/11/2014);
- la Delibera di Giunta Regionale n. 484 del 04/05/2015, relativa all'approvazione della "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati" così da consentire il relativo utilizzo a supporto dell'analisi di rischio;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2818 del 21/12/2015, relativa all'approvazione delle "Linee guida relative ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica";

Ricordato che:

- con lettera prot. GP09-2015U0274 – MI CT/mc del 03/09/2015 (prot. prov.li n. 54764, 54767, 54768 e 54769 del 04/09/2015), la Società Padana Energia aveva comunicato, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs. 152/2006, il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nell'area del sito denominato "Centrale Quarto – Pozzo 1", in Comune di Podenzano;
- con Determinazione Dirigenziale della SAC dell'Arpa di Piacenza n. DET-AMB-2016-1455 del 16/05/2016 era stato approvato il documento "Piano di caratterizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - Revisione", relativo alla contaminazione rinvenuta presso il medesimo sito "Centrale Quarto – Pozzo 1";

- con lettera prot. GP09-2016U0471 – FO PC/mc del 10/11/2016 (prot. Arpae n. 12618 del 14/11/2016), la Società Padana Energia aveva trasmesso il documento di **Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06**;
- la conferenza di servizi in data 11/01/2017, convocata con nota prot. Arpae di Piacenza 14068 del 19/12/2016, aveva sospeso la valutazione del suddetto documento in attesa della produzione (da parte della Società Padana Energia) di un nuovo documento di analisi di rischio alla luce delle considerazioni e problematiche emerse nella stessa conferenza;
- con lettera prot. GP09-2017U0046 PV/mc del 13/02/2017 (prot. Arpae n. 1628 del 14/02/2017) la società Padana Energia chiedeva:
 1. di poter procedere alla realizzazione di punti di monitoraggio soil gas ai fini della verifica dei risultati dell'Analisi di rischio;
 2. la proroga di 30 giorni (entro il 10/04/2017) per la presentazione della revisione del documento di Analisi di rischio;
- con nota del SAC dell'Arpae di Piacenza - prot. 2105 del 24/02/2017 - veniva comunicato alla Società Padana Energia *"di non rilevare motivi ostativi in merito alla dilazione del termine richiesto di 30 giorni (e quindi fino al 10 aprile 2017) per la presentazione della revisione del documento Analisi di Rischio"*, e si ricordava, inoltre, che *"nella conferenza di servizi verranno valutati ed eventualmente approvati i valori attesi delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) calcolate in modalità inversa dal modello, senza considerare pertanto i risultati dei soil-gas le cui modalità di svolgimento (di cui non si ricorda discussione nella seduta del 10-01-2017) dovranno essere oggetto di valutazione ed approvazione nella medesima conferenza di servizi"*;
- con lettera prot. GP09-2017U0116 – PV/mc del 07/04/2017 (prot. Arpae n. 4227 del 11/04/2017), la Società Padana Energia aveva trasmesso il documento di **Analisi di rischio sito specifica – revisione 1**;
- con nota prot. 5583 del 12/05/2017, la SAC dell'Arpae di Piacenza aveva richiesto integrazioni al suddetto documento (ed in particolare di valutare di tutti i possibili scenari di esposizione al rischio ai fini della futura restituzione dell'area ad uso agricolo);
- con lettera prot. GP09-2017U0202 – PV/mc del 06/06/2017 (prot. Arpae n. 6693 del 07/06/2017), la Società Padana Energia aveva trasmesso il documento di **"Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica"**;
- con lettera prot. 49217 del 05/07/2017 l'Azienda USL di Piacenza, rispetto al documento di cui al punto precedente, aveva comunicato *"di non avere osservazioni di particolare rilievo da esprimere relativamente al progetto di bonifica di cui trattasi"*;

Rilevato che le risultanze delle indagini di caratterizzazione realizzate, tra il 2014 e il 2016, dalla Società Padana Energia avevano evidenziato:

1. per la matrice suolo superficiale valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri *metalli (Berillio, Cobalto, Cadmio), metilfenolo m-,p-, clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo*, con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;
2. per la matrice suolo profondo valori superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i siti a destinazione d'uso residenziale/verde privato/pubblico, per i parametri *metilfenolo m-,p-, 2-clorofenolo, 2,4-diclorofenolo, 2,4,6-triclorofenolo, diclorometano*, idrocarburi pesanti (C>12), con riferimento alla Tabella 1 - colonna A - di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del D.Lgs 152/2006;
3. per la matrice acque sotterranee, i campionamenti del 28/07/2015 e del 10/11/2015 (quest'ultimo

eseguito in contraddittorio con il Servizio Territoriale di questa Agenzia), avevano evidenziato la conformità, per i parametri ricercati, alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), con riferimento alla Tabella 2 di cui all'Allegato 5 della Parte quarta del citato D.Lgs 152/2006;

Rilevato, altresì, che l'analisi di rischio (comprendente i seguenti documenti trasmessi dalla Società Padana Energia: Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06, Analisi di rischio sito specifica – revisione 1, Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica) è stata eseguita facendo riferimento sia allo **stato attuale**, sia allo **stato futuro** dell'area in argomento, utilizzando la "modalità inversa", standard denominato ASTM Ps 104 (calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio – CSR), così come stabilito dall'Allegato 1 al Titolo V del D.Lgs 152/2006, ed impiegando il codice di calcolo denominato "Risknet";

Precisato che l'analisi di rischio effettuata in relazione allo **stato attuale** (utilizzo industriale dell'area):

- ha considerato, rispetto ai bersagli presi in considerazione (lavoratori e falda), i seguenti "scenari" di esposizione ai contaminanti:
 - lavoratori esposti a ingestione, contatto dermico, inalazione particolato e inalazione di vapori all'aperto (outdoor);
 - lisciviazione e trasporto in falda,
- ha verificato, attraverso il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti ricercati, l'accettabilità del rischio per i suddetti "scenari" di esposizione considerati;
- ha concluso affermando che *"dal confronto tra le CSR calcolate per le matrici suolo superficiale e suolo profondo con le concentrazioni rilevate in sito non si osservano superamenti delle CSR"*;

Precisato, altresì, che l'analisi di rischio effettuata in relazione allo **stato futuro** (restituzione dell'area ad uso agricolo dell'area):

- ha considerato, rispetto ai bersagli presi in considerazione (adulti e bambini, falda) i seguenti "scenari" di esposizione ai contaminanti:
 - adulti e bambini esposti a ingestione, contatto dermico, inalazione particolato, inalazione di vapori all'aperto (outdoor) ed in locali chiusi (indoor);
 - assunzione di prodotti agricoli;
 - lisciviazione e trasporto in falda,
- ha verificato, attraverso il calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) per i contaminanti (metalli, fenoli e idrocarburi) la presenza di rischio per alcuni "scenari" di esposizione;
- ha concluso affermando che *"per quanto sopra riportato il sito risulta contaminato e pertanto si prevede un intervento di bonifica...omississ.."*;

Preso atto che i richiamati documenti ("Analisi di rischio sito specifica – revisione 1", "Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica") contengono anche:

- la proposta di monitoraggio dei soil-gas relativamente al parametro idrocarburi;
- il progetto degli interventi di scavo delle sorgenti di contaminazione denominate SS1, SS3 e SP3 ed avvio a rifiuto dei terreni contaminati da fenoli e metalli;

Ricordato che:

- con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4301 del 09-08-2017 la Struttura (ora Servizio)

Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza aveva approvato il suddetto documento **"Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica"** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- *"i lavori di bonifica dovranno essere iniziati entro il mese di novembre 2017;*
- *delle diverse operazioni che la Società Padana Energia andrà ad effettuare nel sito oggetto d'intervento dovrà essere data, in tempi congrui, apposita comunicazione all'Arpae – per consentire il contraddittorio – ed al Comune di Podenzano";*
- che con nota del 19/10/2017 (prot. Arpae n. 14411 del 16/11/2017) la Società Padana Energia ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 155252479, costituita da UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;
- le attività di bonifica sono state organizzate in tre fasi principali:
 - Fase 1: allestimento e attività preliminari di cantiere;
 - Fase 2 scavo del terreno in banco, stoccaggio temporaneo in sito e smaltimento del terreno insaturo contaminato;
 - Fase 3: riempimento degli scavi con terreno proveniente dall'esterno del sito conforme alle CSC di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5 alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06;

Atteso che:

- con comunicazione prot. GP09-2021U0208 del 27/05/2021 (prot. Arpae n. 84257 del 27/05/2021) la Società Padana Energia ha trasmesso i seguenti documenti:
 - Relazione Tecnica Conclusiva degli interventi di bonifica effettuati;
 - Richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica;
- con nota prot. n. GGP09-2021U0222 MC/pr del 10/06/2021 (prot. Arpae n. 91636 dell'11/06/2021) la Società Padana Energia ha, inoltre, trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica, rilasciato dal Comune di Podenzano il 01/06/2021, relativo al terreno oggetto di procedimento di bonifica. Tale Certificato classifica detto terreno, identificato al C.T. del Comune di Podenzano al Foglio 3 - Mappale 1, come: *TERRITORIO RURALE "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" di cui all'art. 2.5.4 delle N.T.S. del P.S.C. vigente ed all'art. 2.6.5 del R.U.E. vigente;*

Ricordato che:

- con nota prot. n. 139324 del 09/09/2021 il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza, ai fini del rilascio della certificazione prevista dall'art. 248 del D.Lgs. 152/06, ha chiesto al Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza di predisporre la relazione tecnica prevista dall'art. 248 - c.2 - del D.Lgs. n. 152/06, per la verifica dell'attività di bonifica, effettuata dalla Società Padana Energia S.r.l.;
- con nota prot. 154383 del 07/10/2021 il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza ritiene *"che le operazioni di bonifica siano da ritenersi concluse, e che il Sito presenti le condizioni per la chiusura del procedimento ambientale in essere";*

Accertato che la Società Padana Energia S.r.l. ha effettuato, in data 13/09/2021, il pagamento degli oneri istruttori (pari a €. 346,00), previsti al punto 12.8.5.7 "Certificazione di avvenuta bonifica" di cui al "Tariffario delle prestazioni Arpae" approvato con DGR. n. 926 del 05/06/2019;

Richiamato quanto previsto:

- dall'Art. 248 - comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente";
- dall'Art. 248 - comma 3 - del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: "La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242, comma 7";

Ricordato, altresì, che in relazione alle risultanze dell'Analisi di Rischio, i terreni potenzialmente contaminati presenti nel sito, che eccedono le Concentrazioni Soglia di Contaminazione ma con concentrazioni inferiori alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), potranno permanere in sito senza arrecare pericolo per i recettori considerati fin tanto che verranno mantenuti inalterati gli scenari di esposizione contenuti nel modello concettuale della medesima Analisi di Rischio. Tale valutazione implica che un'eventuale modifica degli scenari di esposizione, o nel caso di interventi di scavo o movimentazione di tali terreni, oltre che essere comunicata preliminarmente a questa Amministrazione, dovrà essere valutata con attenzione ed essere, eventualmente, oggetto di una nuova valutazione del rischio;

Visti:

- la L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 56/2014, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Salati, Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Arpae Piacenza;
- la Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

CERTIFICA

per quanto indicato in narrativa

1. che gli interventi di bonifica realizzati dalla Società **Padana Energia S.r.l.** nel sito denominato "Centrale Quarto – Pozzo 1" risultano conformi al documento "**Integrazioni all'Analisi di rischio - revisione 1 e Progetto Operativo di Bonifica**" approvato dalla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-4301 del 09-08-2017;
2. che detti interventi di bonifica possono ritenersi completati e che pertanto vi sono le condizioni per poter restituire la polizza fidejussoria n. 155252479 di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.;

DISPONE

1. l'invio del presente Atto a:

- Padana Energia S.r.l.;
- ENI S.p.a.;
- Comune di Podenzano;
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Piacenza;
- Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza;
- Prefettura di Piacenza.

firmata digitalmente dalla Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
(dott.ssa Anna Callegari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.